



## IL PUNTO

# Intelligenza artificiale: nella via italiana una strategia di sviluppo

È finalmente giunto alla sua approvazione definitiva, il 17 settembre, il testo dal titolo «Disposizioni e deleghe al governo in materia di **intelligenza artificiale**» (Ddl 1146), un elaborato ampio e complesso composto di 28 articoli che toccano non soltanto i principi e il metodo di utilizzo, ma una serie di materie e ambiti strategici, dalla sanità, al lavoro, alla cybersicurezza, nonché alcuni aspetti essenziali di governance **dell'intelligenza artificiale**.

Per dare un giudizio complessivo occorrerà attendere i decreti attuativi, all'adozione dei quali, nello stesso testo, è delegato il Governo.

Sulla carta, la disciplina si presenta di grande impatto. Essa contiene innanzitutto, come abbiamo detto, una serie di principi e di regole nell'ambito della cornice europea, a cui la legge fa puntuale riferimento, a partire dall'articolo 2 (che si occupa di definire i sistemi di Ai) e dall'articolo 3 (che introduce i principi generali).

Va osservato che quest'ultimo è chiarissimo nella piena adesione all'Ai Act europeo (regolamento UE 1689/2024), richiamandosi alla necessità del rispetto dei diritti fondamentali, valorizzando la Costituzione italiana e, ovviamente, il diritto dell'Unione europea. Sempre sul solco delle norme europee, si ribadiscono come centrali i principi di «trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità» (articolo 3, comma 1).

Viene anche ribadito, ai commi 2 e 3 della stessa disposizione, la necessità di sicurezza, trasparenza, correttezza, qualità e appropriatezza dei processi di sviluppo di sistemi di Ai per finalità generali, sottolineando la necessità del «rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo» e dell'assicurazione di possibilità della «sorveglianza e dell'intervento umano».

Rispetto all'Ai Act, però, il comma 4 dell'articolo 3 si sofferma sulle implicazioni e sui pericoli dell'uso **dell'intelligenza artificiale** a livello democratico, richiedendo che venga garantito «lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica (...)» e che non venga pregiudicata «la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato (...)».

Un altro aspetto molto significativo e originale rispetto alle regole europee è il comma 7 dell'articolo 3, che introduce la necessità di garantire alle «persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di **intelligenza artificiale** e alle relative funzionalità ed estensioni», alla luce del principio di eguaglianza e di non discriminazione e richiamando espressamente anche la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006.

Molto interessante risulta l'articolo 5 della legge

(Principi in materia di sviluppo economico) che affida allo Stato e alle altre autorità pubbliche il compito di sviluppare il mondo produttivo e l'innovazione attraverso la promozione e l'utilizzo **dell'intelligenza artificiale** come «strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi» e per «avviare nuove attività economiche» (lettera a), nonché favorire la «creazione di un mercato **dell'intelligenza artificiale** innovativo» (lettera b), dove lo Stato dovrebbe facilitare anche la comunità scientifica (lettera c), privilegiare la creazione e utilizzo di data center nazionali (lettera d), nonché favorire la «ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di **intelligenza artificiale**» (lettera e).

In quest'ottica, molte sono le norme dedicate al mondo della sanità e agli sviluppi della robotica (articoli 7-10), con riferimenti alla disabilità (articolo 7), alla ricerca e alla sperimentazione in ambito scientifico «per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, salute pubblica» (articolo 8), al trattamento dei dati personali (articolo 9) e alle implicazioni sullo stesso fascicolo sanitario (articolo 10).

Importanti le disposizioni in materia di lavoro (articoli 11-12), di professioni intellettuali (articolo 13), della pubblica amministrazione (articolo 14) e della giustizia (articolo 15).

Nel suo approccio **all'intelligenza artificiale**, in un mondo diviso sulla strategia europea «di prevenzione e difesa», a cui si contrappone quella americana, che si presenta come una strategia «di guerra», l'Italia propone una terza visione: quello **dell'intelligenza artificiale** come strategia «di sviluppo».

—Marilisa D'Amico

Ordinario di diritto costituzionale Università Statale di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La terza via  
rispetto  
all'approccio  
Ue «di  
prevenzione e  
difesa» e a  
quella Usa che  
si presenta  
come una  
strategia «di  
guerra»**

